

porto sono inoltre *esclusivamente competenti* ad istruire e giudicare dell'infrazione prevista all'art. 402 » (742). È vero che l'articolo 2 del Regol. dice testualmente che i piloti « *dipendono* direttamente dai comandanti e *dagli ufficiali di porto* »; ma una cosa è il potere d'imperio ed un'altra il potere disciplinare, in forza solo del qual'ultimo « le autorità che ne sono investite « hanno facoltà di *reprimere* le semplici mancanze di disciplina « commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza con « pene disciplinari della natura, e nei limiti infra espressi » (art. 450 c. m. m.).

In conclusione, l'art. 24 ha trasformato in *regola* quella che era un'eccezione, e ridotto ad eccezione quella che era una regola. Pertanto, poichè detto articolo non solo non è una *legge*, ma è contrario ad essa, pur facendo parte di un *regolamento di organizzazione* emanato con decreto reale, riteniamo doverosa un'indagine dell'autorità giudiziaria, ai fini di accertare se la disposizione di cui sopra sia conforme alle leggi (Cfr. L. 20 marzo 1865, all. E sul contenzioso amministrativo, art. 5), e se la materia da questa regolata non sia invece di competenza del potere legislativo.

154. - Art. 25 e 26 del Regolamento. — b) L'art. 25 conferisce al Ministero il potere di ordinare, dietro proposta del Comandante del compartimento e su giudizio emesso da una commissione nominata dal Ministero stesso e composta di un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto, di un capitano di porto e di un capo pilota, la cancellazione dal registro, di cui all'articolo 193 cod. mar. merc. (743), di quei piloti, qualunque sia il loro grado, i quali commettano una grave mancanza o siano di provata incapacità e diano motivo per far ritenere necessario il loro definitivo allontanamento dal servizio. L'oscura forma di tale

(742) Art. 402: « I piloti i quali, senza licenza in iscritto rilasciata dall'ufficio di porto, si assenteranno dal porto o da altre località, al cui servizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare (450 seg.) dall'autorità marittima ».

Cfr. art. 758 prog. 1931 cod. mar.

(743) Art. 193: « I piloti saranno muniti di una licenza dell'ufficio di porto, e descritti in apposito registro ».